

Avigliano, 18.12.2013

Gen.mi
Soci del CRAL della
Regione Basilicata

Parere legale pro veritate.

Sommario: 1) Premessa in fatto e quesiti posti; 2) Il quadro normativo vigente in materia di privacy; 3) Il quadro normativo codicistico e statutario in merito alla legittimità del procedimento di convocazione dell'assemblea e della modifica statutaria; 4) Riepilogo e conclusione.

1) Premessa in fatto e quesiti posti.

Alcuni soci del CRAL della Regione Basilicata mi hanno chiesto un parere legale in merito: a) al diritto di ottenere, dai competenti organi della Associazione, l'elenco degli associati, b) alla valutazione della legittimità sia del procedimento di convocazione dell'assemblea straordinaria sia della delibera adottata in data 07.02.2011 di modificazione dello Statuto della Associazione.

In particolare, si tratta di valutare se la normativa nazionale e statutaria vigente in materia, consente al socio richiedente di ottenere l'elenco degli associati e se la delibera assembleare adottata in data 07.02.2011 rispetta la normativa dettata in materia dal Codice Civile e dallo Statuto del CRAL della Regione Basilicata.

A tal fine, gli associati richiedenti il parere, mi hanno consegnato la seguente documentazione in copia: a) Atto costitutivo per Notar Di Addea del 09.06.1999 con allegato Statuto; b) Nota del Presidente della Associazione del 15.01.2011 di convocazione dell'assemblea straordinaria; c) Verbale n. 1 dell'assemblea straordinaria del 07.02.2011; d) Nota del 15.01.2011 di convocazione del Consiglio Direttivo per il giorno 07.02.2011; e) Verbale n. 1 del Consiglio Direttivo del 07.02.2011; f) richiesta del 29.08.2013 della lista degli associati al CRAL della Regione Basilicata.

2) Il quadro normativo vigente in materia di privacy

Occorre prima di tutto sottolineare che, in assenza di particolari previsioni in materia di privacy nell'atto costitutivo e nello Statuto della associazione, la normativa vigente cui fare riferimento per decidere sull'eventuale rilascio della lista degli associati è il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'art. 24 del predetto decreto legislativo stabilisce i casi per i quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato **senza il consenso dell'interessato**.

In particolare, la lettera h) del predetto articolo prevede che: *“il consenso non è richiesto...quando il trattamento...è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, **in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13”***.

E' perciò di tutta evidenza che il legislatore ha voluto consentire il trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato allorquando, come nel caso di specie, i dati vengano richiesti da un associato per il perseguimento di fini istituzionali dell'associazione (ad es. raccolta firme degli iscritti per chiedere, ex art. 10, comma 2, dello Statuto, la convocazione dell'assemblea straordinaria, o, in occasione della elezione degli organismi dirigenti, per poter svolgere la propaganda elettorale).

L'interpretazione delle norme sopra richiamate, peraltro di agevole lettura, fanno tranquillamente ritenere che ne deriva il pacifico diritto ad ottenere, da parte di un socio, l'elenco degli associati ed i dati relativi agli stessi allorquando vengano richiesti, come con la nota del 29.08.2013, per il perseguimento di fini associativi.

Non è sembrato dubbio, al Garante per la Privacy che ha affrontato l'argomento nella relazione del 2008 che, “in termini generali, il Codice rimette alle determinazioni adottate da organismi senza scopo di lucro le modalità ed i limiti nella divulgazione di dati personali relativi agli iscritti; ciò per consentire agli stessi iscritti di valutare in concreto – al di là delle necessarie misure organizzative da predisporre a livello associativo – le possibili “*ricadute*” individuali legate ad una più ampia circolazione delle informazioni anche nei confronti di tutti gli altri associati (talvolta di numero assai elevato) oltre che la natura (più o meno sensibile) delle informazioni suscettibili di comunicazione”.

Pertanto, in assenza di norme restrittive adottate dalla associazione, non sembra esservi dubbio che, in base alla normativa dettata dal Codice sulla privacy, si abbia diritto ad avere l'elenco dei soci iscritti alla associazione.

3) Il quadro normativo codicistico e statutario in merito alla legittimità del procedimento di convocazione dell'assemblea e della modifica statutaria

Il vigente art. 10, commi 1, 2 e 3 dello Statuto dell'Associazione che ha come titolo della rubrica "**Assemblea**" così recita:

"L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno..."

"...L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando..."

"...La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso... almeno dieci giorni prima della riunione..."

L'art. 20, comma 2, del Codice Civile, che ha come titolo della rubrica "**Convocazione dell'assemblea delle associazioni**" così recita:

"...L'assemblea deve inoltre essere convocata o quando se ne ravvisa la necessità o quando..."

Questa la normativa statutaria e codicistica di riferimento per il caso in cui debba essere convocata l'assemblea straordinaria dell'associazione.

E' il caso di precisare che, sebbene la richiamata normativa del Codice Civile sia prevista per le associazioni riconosciute, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche per le associazioni non riconosciute, come sicuramente è il CRAL della Regione Basilicata.

Nel caso di specie sono state osservate le norme innanzi richiamate? Sembrerebbe proprio di no.

Se l'assemblea, a termini di Statuto, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e l'avviso di convocazione deve essere affisso almeno dieci giorni prima della riunione, è ovvio che la riunione del Consiglio Direttivo finalizzata alla convocazione dell'assemblea deve svolgersi almeno dieci giorni prima.

Ora se è vero, come è vero, che nel caso di specie gli avvisi di convocazione dell'assemblea straordinaria del 07.02.2011 sono stati affissi il 15.01.2011, è altrettanto vero che la riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta lo stesso giorno ed un'ora prima di quella prevista per l'assemblea.

E' però il caso di evidenziare che il Consiglio Direttivo tenutosi il 07.02.2011, sebbene abbia deliberato in merito alle modifiche statutarie, non solo non aveva all'ordine del giorno la convocazione dell'assemblea straordinaria, ma non ha nemmeno deliberato la convocazione della stessa!

In buona sostanza l'assemblea convocata con l'avviso sottoscritto dal Presidente, in assenza di una deliberazione di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del Consiglio Direttivo, è **stata convocata da un organo incompetente**.

E' evidente che l'illegittimo procedimento di convocazione dell'assemblea e l'incompetenza dell'organo che l'ha convocata travolgono anche la deliberazione adottata.

Infatti, costituisce pacifica giurisprudenza in materia, quella che ha ritenuto “**inesistente** la deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta affetta da vizi concernenti la competenza e la convocazione dell'organo deliberante e le maggioranze prescritte per le sue deliberazioni” (Cass. Civ., Sez. I, 04.02.1993, n. 1408).

4) Riepilogo e conclusione.

E' da ritenere, pertanto, che: 1) sussistono tutti i presupposti per il rilascio al socio richiedente e per fini strettamente istituzionali, dell'elenco degli associati al CRAL della Regione Basilicata; 2) l'illegittimità conclamata del procedimento di convocazione e la incompetenza dell'organo che ha proceduto alla convocazione dell'assemblea straordinaria del 07.02.2011, che rendono comunque illegittima la deliberazione adottata, mi esimono dal pronunciarmi relativamente al merito della deliberazione stessa.

Nel rassegnare il presente parere pro veritate e nel ringraziare per l'onore della fiducia accordatami, resto a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e/o approfondimenti e porgo, unitamente agli auguri più vivi per le prossime festività, i migliori saluti

Avv. Domenico Pace